



Leonardo Latini
Sindaco

**Alla Prefettura di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Gruppo Carabinieri Forestale
Via Bramante, 1 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale
della Provincia di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Confcommercio
Largo Volfrango Frankl, 10 TERNI**

**Alla Confesercenti
Via Carrara n. 15 TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Strada di Cardeto TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9 TERNI**

**Alla Confindustria di Terni
Via A. Garofoli, 13 TERNI**

**Alla Confapi
Via Manara, 6 TERNI**

**Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità
SEDE**

**Alla Direzione Economia e
Lavoro-Promozione del
Territorio
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici
SEDE**

**Alla Direzione Servizi Digitali-Innovazione-Cultura
SEDE**

OGGETTO: Divieto di asporto bevande in vetro ai fini del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana nelle aree site all'interno del centro urbano – dal 01/07/2022 al 30/09/2022.

IL SINDACO

Constatato, alla luce della intervenuta ripresa delle attività di ristorazione, con possibilità anche di consumo al tavolo negli spazi al chiuso, che si registra un imponente afflusso di persone nelle aree interessate dalla presenza di tali attività soprattutto nelle zone del centro città con particolare concentrazione nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi;

Considerato che, al fine di prevenire i principali problemi dovuti alla massiccia presenza di persone al di fuori dei locali, nelle immediate vicinanze degli stessi, in altri spazi pubblici o aperti al pubblico, luoghi in cui più si evidenzia la problematica relativa alla presenza di vetro derivante dal consumo sul posto delle bevande, si rende necessario prorogare l'Ordinanza prot. n. 019981 del 04/02/2022 relativa al divieto di asporto di bevande in vetro;

Rilevato che, nei luoghi pubblici di forte aggregazione, siti all'interno del centro urbano, vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che fruiscono a diverso titolo di tali spazi e per i residenti delle zone oggetto di tali fenomeni;

Considerato inoltre che si rende necessario contemperare tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, oltreché quelli relativi al decoro, quelli connessi all'ordine e alla sicurezza urbana, nonché alla pubblica incolumità, oltre all'esigenza di limitare fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità e al riposo dei residenti delle aree coinvolte;

Ritenuto che il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante della comunità locale, *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento dalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti"* adotta ordinanze contingibili e urgenti, secondo quanto previsto dall'art. 50, quinto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Atteso che:

in occasione di riunioni di coordinamento svoltesi anche presso la locale Questura, sono emerse le seguenti esigenze al fine di prevenire eventuali criticità, già emerse nel passato anche in relazione a episodi di violenza e aggressioni fra giovani, nella prospettiva di eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana:

- in concomitanza con la generale ripresa delle attività con conseguente intensificazione dei momenti di aggregazione di persone negli spazi esterni ai locali e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, in particolare nelle zone centrali della città, la necessità di un apposito provvedimento sindacale che vieti la detenzione di contenitori di vetro, al fine di prevenire fenomeni di violenza in considerazione della potenziale pericolosità di tali contenitori, interi e/o frantumati, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, spesso fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- necessità di proseguire nell'adozione di provvedimenti sanzionatori in relazione ad episodi di cessione di bevande alcoliche a persone minori di anni 18 non disciplinata da norme specifiche nell'ordinamento attuale;

Richiamata la propria Ordinanza prot. n. 19981 del 04/02/2022;

Considerato ulteriormente che:

- si rende indispensabile proseguire nella prevenzione e contrasto di comportamenti che possano offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- non sussistono disposizioni per imporre in via ordinaria il divieto in questione, rendendosi pertanto necessario il ricorso al potere di ordinanza ai sensi dell'art.50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti al riguardo:

- l'art. 50, comma 5, D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;

ORDINA

1. Dalle ore 15.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, del venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi a partire dalla data della pubblicazione della presente fino al 30/09/2022, nelle seguenti aree e zone del centro delimitate dalle seguenti vie, incluse nei divieti, e segnatamente **Piazza Tacito, Via Mazzini, Piazza Buozzi, Corso Vecchio, Via della Biblioteca, Via Carrara, Lungonera Cimarelli, Via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, Via dell'Annunziata, Piazza Briccialdi, Via Mirimao, Via Carducci, Via Botticelli, Piazza Dalmazia (compresa), Via della Vittoria, Via C. Battisti, Piazza Tacito**, come evidenziato nella planimetria allegata e costituente parte integrante della presente ordinanza;

2. è vietata:

- a) la **detenzione di contenitori di vetro**, ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- b) la **vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro**. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
- c) la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro** da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

I divieti di cui alle lettere b) e c) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.

Nelle precitate aree la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita** unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- tramite servizio assistito al tavolo all'esterno dei locali di esercizio o all'interno, qualora consentito;
- sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale, per le violazioni di cui al **punto 2.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 2 lettera a)	da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
Punto 2 lettera b) e c)	da € 100.00 a € 500.00	€ 166,66

Nel caso di cui al punto 2 lettera a) i contenitori di vetro dovranno essere consegnati agli agenti operanti che provvederanno al corretto e sicuro conferimento.

In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo di cui al punto 2 lettere b) e c) si determina la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni 10 (dieci) disposta da parte dell'Autorità competente.

3. Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale è vietata altresì la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18.

Per la violazione di cui al punto 3. della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs.267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
Punto 3	da € 80.00 a € 480.00	€ 160.00

SI RICHIAMA ALTRESI'

la disciplina relativa ai limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche (Legge 125/2001, D.L. 117/2007 come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120) come di seguito schematizzata, indicando la fascia oraria in cui possono non essere vendute o somministrate le bevande alcoliche a seconda della tipologia di esercizio:

Tipologia attività	Orari	Sanzioni	Riferimento normativo sanzioni
D.L. 117/2007 art.2 Pubblici esercizi	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 03:00 alle ore 06:00 del mattino	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2 Spazi e aree pubblici	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 03:00 alle ore 06:00		art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2 Circoli privati	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 03:00 alle ore 06:00	da € 5.000 a € 20.000	art. 6 comma 2 D.L. 117/2007
D.L. 117/2007 art.2bis Esercizi di vicinato compresi distributori automatici su area privata	divieto vendita alcolici e superalcolici dalle ore 24:00 alle ore 06:00	da € 5.000 a € 20.000	comma 2-bis, art. 6 D.L. 117/2007
L. 125/2001 art. 14bis Distributori automatici su A.P.	divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle ore 24:00 alle 07:00	da € 5.000 a € 30.000	Art. 14 bis L. 125/01

AVVERTE CHE

La presente ordinanza è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Gruppo Carabinieri Forestale, al Comando della Polizia Locale e al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Leonardo Latini

Firmato digitalmente